

COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 21/12/2023

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100. ANNO 2022. Approvazione

L'anno duemilaventitre, addì ventuno, del mese di Dicembre alle ore 11:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. n. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
BARONE ANDREA VITO	SI
DE SANTIS ROCCO	SI
SANSO' GIANPAOLO	
MARGARI FABIOLA	SI
TOSCANO ROBERTA	SI
ROMANO ELEONORA SERENA	
GIANFREDA MASSIMILIANO	SI
BOTTAZZO GABRIELE	SI
PERRONE MARIATERESA	SI
ROMANO VINCENZO	SI
DE MITRI PAOLA	SI
SANSO' GUIDO	SI
LUCHINA ALESSANDRA ASSUNTA	

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale BOLOGNINO FABIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente Dott. BOTTAZZO GABRIELE, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto in particolare l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. il quale prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che a norma del sopracitato art. 20 del T.U.S.P. è obbligo delle amministrazioni pubbliche procedere a partire dall'anno 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione del 31.12.2017.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Richiamata:

- la Deliberazione C.C. n. 43 del 25/09/2017 con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 come riportate nell'allegato A del medesimo atto;
- la propria deliberazione C.C. n. 70 del 18.12.2018 con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 20 del TUSP alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017;
- la propria deliberazione C.C. n. 58 del 19.12.2019 con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 20 del TUSP alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018;
- la propria deliberazione C.C. n. 54 del 29.12.2020 con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 20 del TUSP alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2019;
- la propria deliberazione C.C. n. 35 del 28.12.2021 con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 20 del TUSP alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2020
- la propria deliberazione C.C. n. 48 del 29.12.2022 con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 20 del TUSP alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2021;

Dato atto che l'Ente, visto l'esito dell'accertamento effettuato con la citata Deliberazione n. 43/2017, non era tenuto ad adottare Piano operativo di razionalizzazione e conseguenti adempimenti come stabilito dall'art. 20 e 24 del TUSP;

Dato atto che nella sopra citata deliberazione C.C. n. 54/2020 veniva indicato il possesso di partecipazioni nelle seguenti società:

1) AREA SISTEMA DI CASARANO E COMUNI ASSOCIATI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE – CASARANO (Le) partita iva : 03465430753

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. n. 22/sezaut/2018/inpr con la quale sono state adottate le linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Visto che a seguito di visura effettuata presso la Camera di Commercio on line ed allegata al presente atto emerge che la situazione delle partecipazioni possedute è rimasta invariata rispetto all'esito della revisione ordinaria effettuata con delibera di C.C. n. 48/2022;

Dato atto che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2022 sono le seguenti:

1. "Area Sistema di Casarano e Comuni Associati S.c. a r.l. in liquidazione" con sede in P.zza San Domenico s.n. 73042 Casarano – P.Iva 03465430753 – Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V. – Quota posseduta valore nominale Euro 2.631,58 pari al 5,26% – Data atto di costituzione 28.06.2000 – Data messa in liquidazione 14.12.2011 – Impresa in fallimento: data iscrizione procedura 09/01/2013 – Attività esercitata: Attività di consulenza gestionale: consulenza e servizi di assistenza inerenti lo sportello unico delle attivita' produttive, nei comuni associati (Codice Ateco 70.2): Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle Scienze sociali e umanistiche;

Rilevato che la società "Area Sistema di Casarano e Comuni Associati S.c. a r.l. in liquidazione" è attualmente assoggettata a procedura fallimentare e che pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del curatore fallimentare la partecipazione del Comune risulterà cessata;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acquisito con prot. n.15921 del 15/12/2023;

Visti gli allegati pareri;

Sentita l'illustrazione del presente punto all'o.d.g. a cura del Sindaco;

Sentiti gli interventi di cui all'allegato resoconto del consiglio;

Con voti favorevoli ed unanimi n.10 espressi in forma palese

DELIBERA

- 1. di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100;
- 2. di dare atto che al presente atto sono allegati il censimento delle partecipazioni (art. 14 commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) e la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2022 (art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175):
 - a) censimento delle partecipazioni scheda di rilevazione;
 - b) revisione periodica delle partecipazioni
 - c) visura camera commercio
 - 3. Di dare atto ancora che non:
- non sono rilevabili rappresentanti della società in liquidazione partecipata dal Comune di Alezio:
- non si è previsto alcun piano di razionalizzazione delle partecipazioni negli anni precedenti e che pertanto non è necessario effettuare relazione sulla stato di attuazione;
 - 4. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 5. di comunicare i dati approvati con il presente provvedimento al MEF, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" (https://portaletesoro.mef.gov.it) e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (dalla pagina web https://portaleservizi.corteconti.it/), utilizzando il sistema "Con.Te";

6. di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1123 del 12/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA in data 13/12/2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1123 del 12/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA in data 13/12/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. BOTTAZZO GABRIELE

BOLOGNINO FABIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 30

Il 09/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 46 del 21/12/2023 con oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100. ANNO 2022. Approvazione

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MUSICA SERENA il 09/01/2024.